

Edizione di venerdì 15 settembre 2017

BILANCIO

[Analisi del bilancio d'esercizio: riclassificazione del conto economico](#)
di Lucia Recchioni

CONTENZIOSO

[Non è inammissibile il ricorso depositato senza copia della procura](#)
di Luigi Ferrajoli

DICHIARAZIONI

[L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2017](#)
di Federica Furlani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[CFC rule: credito fruibile per le imposte ovunque pagate nel mondo](#)
di Marco Bargagli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Country-by-Country Reporting](#)
di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)
di Andrea Valiotto

BILANCIO

Analisi del bilancio d'esercizio: riclassificazione del conto economico

di Lucia Recchioni

Le **novità** in materia di **bilancio** introdotte con il D.Lgs. 139/2015 assumono rilevanza non solo in sede di redazione del bilancio, ma anche, ovviamente, in occasione dell'**analisi** dello stesso.

D'altra parte molti degli interventi del legislatore hanno semplicemente “**consolidato**” quella che era già una prassi nell'analisi del bilancio di esercizio. Ci si riferisce, in particolar modo, all'eliminazione della **sezione straordinaria** del conto economico, già da tempo oggetto di diffidenza da parte degli operatori, in considerazione dell'elevata **discrezionalità** che caratterizzava l'iscrizione in bilancio delle poste in oggetto.

Le novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015, nell'eliminare la sezione straordinaria del conto economico, hanno quindi valorizzato l'informativa extra-contabile della **nota integrativa**, nella quale sono evidenziati i **costi e ricavi di entità e incidenza eccezionale**, la cui distinta evidenza rende possibile la **normalizzazione** del reddito di esercizio.

Nel conto economico, invece, vengono oggi distinte le componenti di costo e ricavo afferenti alla **gestione accessoria**, ora destinata ad accogliere anche i costi e ricavi non ricorrenti.

La riclassificazione del conto economico consente dunque di distinguere due indicatori:

- il **margine operativo netto**, relativo alla **gestione operativa “in senso stretto”**;
- il **risultato della gestione accessoria**, dato dalla differenza tra le voci A.5 e B.14 del conto economico.

Il margine operativo netto, dedotto il risultato della gestione accessoria, deve poi essere ulteriormente “depurato” dai **proventi o oneri derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati**, prima di poter giungere all'**EBIT**.

Ricordiamo, a tal proposito, che, prima delle novità introdotte, gli **strumenti finanziari derivati** non erano accolti nei prospetti contabili, ragion per cui non si ponevano problemi in sede di **riclassificazione** del bilancio.

Oggi, invece, troviamo nel **conto economico**, tra l'altro, le **variazioni** positive e negative di **fair value** degli **strumenti finanziari derivati non di copertura**, gli utili e le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura (nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari), le

variazioni positive e negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dalla valutazione dello strumento di copertura (nell'ambito di una copertura di *fair value*), la variazione positiva e negativa del valore temporale, nonché la quota della "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi" di cui la società non prevede il recupero. È evidente che tutte queste componenti sono caratterizzate da un'elevata **volatilità**, e si rende quindi necessaria una loro **distinta evidenziazione**.

Non è poi di secondaria importanza l'eliminazione, dall'attivo patrimoniale dei **costi di pubblicità e ricerca**, anche questi oggetto spesso di **comportamenti discrezionali** da parte dei **redattori di bilancio**, nonostante le esplicite **limitazioni alla capitalizzazione** già richiamate nei **principi contabili**.

L'eliminazione dei costi pluriennali e dei conseguenti ammortamenti ha quindi sicuramente un effetto rilevante sull'**EBIT**, la cui determinazione gode così di una maggiore **oggettività**.

Seminario di specializzazione

ANALISI DEL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Non è inammissibile il ricorso depositato senza copia della procura

di Luigi Ferrajoli

La sanzione dell'**inammissibilità del ricorso introduttivo** è particolarmente grave in quanto insanabile; è, quindi, importante sapere quali siano i vizi dell'atto che ne possono cagionare la dichiarazione di inammissibilità al fine di prestare la massima attenzione nella predisposizione dello stesso.

I contenuti necessari del ricorso tributario sono individuati dall'[articolo 18, D.Lgs. 546/1992](#) che prevede, al [comma 2](#), che l'atto debba riportare, **a pena di inammissibilità**, l'indicazione:

1. della Commissione Tributaria cui è diretto;
2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
3. dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
4. dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
5. dei motivi.

Inoltre, la medesima norma prevede che il ricorso è inammissibile anche se non è **sottoscritto dal difensore**.

Data la gravità della sanzione in esame, la giurisprudenza ha statuito che non è possibile ritenere inammissibile l'atto inficiato da vizi che non rientrano tra le ipotesi **espressamente previste dal legislatore**, quali ad esempio la mancanza di un difensore nelle ipotesi in cui è obbligatoria l'assistenza tecnica.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla **CTR Palermo nella sentenza n. 2834/2017** che ha riformato la pronuncia emessa dai giudici di prime cure che avevano dichiarato d'ufficio l'inammissibilità il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento osservando che “*ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il difensore abilitato assiste il contribuente in forza di una procura, che deve essere sottoscritta dallo stesso contribuente, a pena d'inammissibilità del ricorso*”, mentre, nel caso di specie, secondo i giudici, i difensori avevano sottoscritto il ricorso senza che la contribuente avesse rilasciato in loro favore la procura *ad litem*.

Nello specifico era accaduto che la contribuente aveva depositato presso l'Agenzia delle Entrate l'originale del ricorso, recante il conferimento della procura ai difensori debitamente

sottoscritta e, all'atto della costituzione, aveva depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale una copia dello stesso ricorso, **priva della sottoscrizione della procura ai difensori**.

Con l'appello la contribuente, lamentando la non applicabilità della sanzione dell'inammissibilità alla fattispecie *de qua*, ha rilevato che la CTP avrebbe dovuto ordinare all'Agenzia delle Entrate di **esibire il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado** notificato unitamente alla procura alle liti, ai sensi dell'[articolo 22, ultimo comma, D.Lgs. 546/1992](#).

La C.T.R. ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado; secondo i giudici dell'appello, per effetto dell'interpretazione adeguatrice dell'[articolo 12, comma 5](#) e dell'[articolo 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992](#), fornita dalla [Corte Costituzionale con la sentenza n. 189/2000](#), nelle controversie tributarie di valore superiore a 2.582,28 euro, il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso, ma, a norma degli articoli citati, **dove ordinare alla parte di regolarizzare la situazione**, munendosi di difensore (cfr. **Cassazione, Sez. Unite, n. 22601/2004 e Sez. V, n. 15029/2014**).

La CTR di Palermo ha inoltre precisato che “*Costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio*”.

Infatti, i giudici dell'appello, sulla base della citata [sentenza n. 189/2000 della Corte Costituzionale](#), hanno ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrarsi tra i **casi di non regolare costituzione del contraddittorio**, di cui all'[articolo 59, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 546/1992](#), con conseguente necessità di rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale, che dovrà invitare il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica.

Solo in caso di inadempimento in relazione a quest'ultimo **invito formale** la Commissione potrà dichiarare inammissibile il ricorso (cfr. sul punto anche [Cassazione, sentenza n. 19636/2010; n. 18129/2009; n. 13208/2007](#) e n. 620/2006).

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2017

di Federica Furlani

Entro il prossimo **31 ottobre 2017**, termine prorogato per la presentazione del modello Redditi 2017 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), va esercitata **l'opzione** o la **revoca** per il **regime di trasparenza fiscale** da parte delle società di capitali per il **triennio 2017-2019**.

Si tratta di un regime opzionale con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, adottando quindi lo **stesso sistema previsto per le società di persone**.

In tal modo il reddito non viene tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**, in base a quanto previsto dall'[articolo 115 Tuir](#);
- alle **società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria**, aventi i requisiti di cui all'[articolo 116 Tuir](#): i soci in particolare devono essere persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di società cooperativa).

Con il D.M. 23/04/2004 sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.

L’opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

Resta ferma la necessità che l’opzione sia esercitata da tutti i soci e dalla società trasparente: tutti i soci devono pertanto comunicarla alla società partecipata mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

La mancata comunicazione anche da parte di un unico socio, rende l’opzione inefficace, salvo il caso di Srl unipersonale ([risoluzione AdE 361/E/2007](#)).

Nel caso di opzione è necessario compilare la **Sezione III del quadro OP** del Modello Redditi SC 2017, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115](#) e [116](#); in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il

codice fiscale della società.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del Tuir)	OP11 Tipo comunicazione Codice fiscale	Opzione	Revoca	Conferma
		1	2	3
	OP12		Codice fiscale 2	
	OP13		2	
	OP14		2	
	OP15		2	

L'opzione ha una **durata minima di tre esercizi**, è **irrevocabile** ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è manifestata.

Per effetto dell'[articolo 7-quater D.L. 193/2016](#), a partire dal 2017 si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di revoca espressa: al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (barratura casella 2 rigo OP 11).

Fino al precedente periodo di imposta (2016) era invece necessario, scaduto il triennio, procedere al rinnovo dell'opzione.

La **casella 3 del rigo OP11** va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, D.M. 23 aprile 2004](#): in caso di **fusione o scissione** della società partecipata, l'opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei [commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir](#), entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità previste.

In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei righi OP12 e seguenti i dati di tutti i soggetti interessati.

Nel caso di **società costituite nel 2017**, o di società che nel 2017 ricorrono a diverso modello Redditi (ad. esempio, Società di persone, modello Redditi SP) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente, e che quindi **non presentano il modello Redditi SC 2017**, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale, già a decorrere dal periodo di costituzione, va effettuata con il modello **"Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap"**, da presentarsi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)	CR8	Tipologia comunicazione	Data perdita efficacia opzione	giorno	messe	anno	
		Codice fiscale					Codice fiscale
	CR9	1					2
	CR10	1					2

In particolare nel rigo CR8, colonna 1, va inserito il codice 3 per comunicare l'opzione e nei righi CR9 e CR10, vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di opzione. I codici fiscali dei soci persone fisiche sono indicati in colonna 1 mentre i codici fiscali dei soci diversi dalle persone fisiche sono indicati in colonna 2.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC rule: credito fruibile per le imposte ovunque pagate nel mondo

di Marco Bargagli

Con la recente [risoluzione 112/E](#), emessa in data **11 agosto 2017**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni **specifici aspetti** in ordine al credito per le **imposte** corrisposte all'estero da parte di un'impresa controllata.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 165, D.P.R. 917/1986](#), se alla **formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero**, le imposte *ivi pagate a titolo definitivo* sono ammesse in **detrazione dall'imposta netta dovuta**, fino a concorrenza della **quota d'imposta** corrispondente al **rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo**, al netto delle **perdite di precedenti periodi d'imposta** ammesse in diminuzione.

In merito, proprio in relazione alla CFC rule, l'[articolo 167, comma 6, D.P.R. 917/1986](#) prevede che dall'imposta **calcolata sul reddito della controllata estera** assoggettato a Ires “sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165, le **imposte pagate all'estero a titolo definitivo**”.

Tale detrazione, opera dopo aver determinato il reddito imponibile al lordo di **eventuali stanziamenti** presenti in bilancio a **titolo di imposte sul reddito dell'esercizio**.

Sullo specifico tema, onde evitare **problemi di doppia imposizione**, in caso di **tassazione per trasparenza** dei redditi conseguiti da **parte della controllata estera**, le **imposte scomputabili dal reddito** da parte della **casa madre**, sono sia quelle **pagate dalla CFC nello Stato di residenza o insediamento**, sia quelle **corrisposte in altri Paesi esteri**, a condizione che le medesime gravino **effettivamente** nei confronti dell'**impresa controllata**. Tale orientamento è stato **confermato nella citata risoluzione 112/E**.

In particolare, il caso sottoposto al vaglio dell'Agenzia delle Entrate era il seguente:

- un'impresa italiana (Alfa S.p.A.) **detiene una partecipazione di controllo** nella CFC (Beta), residente ad **Hong Kong**, che svolge funzioni di **distributore dei prodotti a marchio Alfa nel territorio asiatico**;
- la casa madre italiana **compila la dichiarazione dei redditi** (quadro FC e quadro RM), tassando per trasparenza il reddito conseguito da parte della controllata estera **liquidando, simmetricamente, la relativa imposta**;

- il medesimo reddito risultante dal bilancio redatto dalla CFC, è stato **assoggettato a tassazione** anche ad Hong Kong;
- la **controllata non residente** ha altresì subito, **al di fuori dello Stato di residenza**, ritenute alla fonte a fronte dei **pagamenti ricevuti** per avere effettuato **servizi di consulenza**, resi nei confronti di due società distributrici del gruppo (operanti nel mercato di Taiwan e Malesia) e nei confronti di una **società terza indipendente**, operante nelle Filippine.

I pagamenti ricevuti a fronte dei **servizi di consulenza** che Beta ha effettuato, in virtù di **specifici contratti di distribuzione** stipulati con le suddette società, sono **stati assoggettati** ad una ritenuta alla fonte **non scomputabile dalle imposte sul reddito dovute a Hong Kong**.

La dichiarazione dei redditi di Beta riporta, infatti, alla voce “**9.14 Foreign tax paid claimed as a tax credit**”, un **importo pari a zero**.

Per tale motivo, la **società istante residente in Italia** ha richiesto la conferma di poter **utilizzare il credito di imposta** con riguardo, in particolare, anche alle **ritenute alla fonte a titolo di imposta** (c.d. **withholding tax**) applicate sui **compensi percepiti dalla controllata non residente** (Beta Hong Kong).

A supporto della richiesta, la casa madre italiana ha esibito le **certificazioni** rilasciate dalle **amministrazioni fiscali estere**, nelle quali il reddito prodotto da Beta viene qualificato dallo Stato della fonte come **royalties**, con applicazione di **una ritenuta alla fonte** pari al 30% per le Filippine, al 10% per la Malesia ed al 20% per Taiwan.

Ciò posto, si ricorda che l'[articolo 167, comma 6, D.P.R. 917/1986](#) nel disporre che i **redditi di una società estera, imputati al socio controllante residente** ai sensi della disciplina CFC, sono assoggettati a **tassazione separata** stabilisce, inoltre, che: “*dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo*”.

In merito, in virtù dell'espresso rinvio all'[articolo 165 del D.P.R. 917/1986](#), ai fini della determinazione delle **imposte estere accreditabili**, occorre far riferimento alle **disposizioni generali dettate in materia di foreign tax credit** che, a parere dell'Agenzia, trovano applicazione in quanto compatibili con il regime CFC.

In buona sostanza, la normativa di riferimento **opera un generico riferimento** alle “**imposte pagate all'estero a titolo definitivo**”, senza alcuna **limitazione territoriale** che circoscriva il credito alle imposte pagate nello **Stato di residenza della società controllata**.

Infatti, la volontà del legislatore di **non circoscrivere** il riconoscimento del **credito ammesso in detrazione** alle sole **imposte pagate nello Stato di residenza della CFC**, trova indiretta conferma nel [D.M. 21/11/2001](#), n. 429 che, in quanto **normativa di dettaglio della disciplina CFC**, avrebbe potuto chiarire o **circoscrivere meglio** le modalità attraverso le quali **eliminare la**

doppia imposizione conseguente alla tassazione per trasparenza, **in capo al socio italiano**, dei redditi della controllata estera.

Di contro, l'articolo 3, comma 3, del citato **decreto attuativo**, si limita a precisare che possono **"essere ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dall'impresa, società o ente non residente"**, ovvero quelle **pagate dalla sola CFC**.

In definitiva, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di **utilizzare come credito** sia le imposte **pagate dalla CFC nello Stato di residenza o insediamento**, sia quelle **corrisposte in altri Paesi esteri**, a condizione che le medesime **gravino effettivamente** nei confronti dell'**impresa controllata estera**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Country-by-Country Reporting

di Dottryna



Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale è uno strumento utilizzato per acquisire dati e notizie utili al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa del *Country-by-Country Reporting*, uno specifico obbligo a carico della casa madre residente in Italia, illustrandone le caratteristiche anche alla luce delle istruzioni operative fornite con il D.M. 23.02. 2017.

La Legge 208/2015 (Stabilità 2016), per adeguare la normativa rispetto alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali, ha imposto a carico della **casa madre residente** in Italia, di predisporre e presentare annualmente una **rendicontazione Paese per Paese** (*Country-by-Country*); essa dovrà riportare i seguenti **dati e notizie** riguardanti l'attività internazionale posta in essere:

- ammontare dei ricavi e gli utili lordi;
- imposte pagate e maturate;
- elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

La **trasmissione** della rendicontazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l'obbligo di redazione del **bilancio consolidato**, con un **fatturato** conseguito dal gruppo di imprese multinazionali, nel periodo d'imposta precedente a quello di rilevazione, di almeno **750 milioni di euro**, che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sono tenute alla reportistica anche le **società controllate** residenti nel territorio dello Stato, qualora la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

- sia residente in uno Stato che non prevede la rendicontazione *Country-by-Country*;
- non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni;

- risultati **inadempiente** rispetto all'obbligo dello scambio delle informazioni proprio relative alla rendicontazione *Country-by-Country*.

In data 8 marzo 2017, è stato pubblicato il [**D.M. 23.02. 2017**](#) che contiene le **istruzioni operative** e le **modalità di trasmissione** del *report Country-by-Country* agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 4 del decreto prevede che per **ciascuna giurisdizione** in cui opera il gruppo multinazionale:

- occorre indicare i **dati aggregati di tutte le imprese** riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
- si deve procedere **all'identificazione di ogni impresa appartenente al medesimo gruppo** ivi residente o localizzato e la relativa giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa da quella di residenza, nonché la natura dell'attività o delle principali attività svolte.

Le **stabili organizzazioni** devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Intrighi d'Italia



Giovanni Fasanella, Antonella Grippo

Sperling & Kupfer

Prezzo – 18,50

Pagine – 300

Nel 1912 Giovanni Giolitti raccomandava “molta prudenza nell’aprire gli archivi del nostro Risorgimento”, perché “non è bene sfatare leggende che non sono belle”. Comprensibile, forse, in un Paese ancora giovane e fragile. Purtroppo, per molti aspetti, il suo monito è stato preso alla lettera per un secolo intero e l’effetto si è esteso ben oltre i confini del racconto (epico) dell’Unità d’Italia. Così, pur con qualche virtuosa eccezione, la storiografia ufficiale e, per ricaduta, la divulgazione... scolastica, hanno spesso preferito accontentarsi di una versione edulcorata dei fatti, che nulla spiega di cosa sia poi diventato il nostro Paese. Eppure la dittatura dei poteri forti, il ricorso all’assassinio politico, gli usi impropri e deviati dei servizi segreti, la “trattativa” con la criminalità organizzata e altri vizi italici contemporanei hanno radici e precedenti proprio in quel pezzo del nostro passato. Proseguendo il lavoro iniziato con *1861*, Giovanni Fasanella e Antonella Grippo hanno ricostruito e riscritto alcuni fra i più interessanti misteri d’Italia, lungo un arco di sessant’anni dai giorni dell’Unità, attingendo a documenti inediti, atti giudiziari mai compulsati dagli storici e preziosi (nonché poco utilizzati) archivi stranieri. Dalla “morte per salasso” di Cavour alle trame oscure dietro il regicidio di Umberto I, dall’avventura coloniale in Libia voluta dai poteri economici fino alla strage del teatro Diana a Milano, la storia d’Italia rivive in un succedersi di eventi drammatici che hanno proiettato le loro ombre inquietanti fino a oggi. In un Paese come il nostro, affatto da sistematica amnesia sulla propria storia, questo libro contribuisce a demolire quella “cultura

dell'indicibilità" che rende opaco il potere e accettabili le menzogne di Stato, alimenta le aree grigie in cui trovano coperture relazioni pericolose e contagia tutti noi con un'idea dagli effetti funesti: non può esistere una verità storica condivisa.

La maschera democratica dell'oligarchia



Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky


Laterza

Prezzo – 13,00

Pagine – 144

Cosa rimane della democrazia se all'opera ci sono oligarchie molto potenti, molto remote, sempre più decisive? L'oligarchia è il governo dei pochi, è un sistema che concentra il potere a danno dei molti, in contrasto con l'idea democratica del potere diffuso tra tutti. Oggi viviamo in un tempo in cui la democrazia, come principio, come idea, come forza legittimante, è fuori discussione. Nei nostri regimi democratici perciò, quando l'oligarchia si instaura, lo fa mascherandosi, senza mai presentarsi apertamente, come un'entità usurpatrice. Non si manifesta ma esiste, e si fonda sul denaro, sul potere e sul loro collegamento reciproco: nel sistema finanziario globale il danaro alimenta il potere e il potere alimenta il danaro. Quella finanziaria è una forma oligarchica diversa da quella tradizionale. Si trasformarsi in pressione politica svuotando di senso la democrazia. La domanda che oggi si pone drammaticamente è perché il sistema debba ruotare intorno al benessere di un potere essenzialmente fondato sulla speculazione e la contemplazione della ricchezza e come fare per tornare a essere, da sudditi, cittadini.

La notte della rabbia



Roberto Ricciardi


Einaudi

Prezzo – 18,00

Pagine – 328

«Una cosa che Leone amava del proprio lavoro era la possibilità di limitare le conversazioni all'essenziale. Berardi non si era neppure sognato di chiedergli la metà, l'avrebbe saputa al momento opportuno. Avevano una pista, il resto era contorno». Roma, 1974. I terroristi delle Sap hanno rapito il professor Marcelli, astro nascente della politica nazionale. Le indagini che il colonnello dell'Arma Leone Ascoli avvia insieme al giudice Tramontano si presentano subito complesse. L'unico appiglio è la presenza di una testimone. Come se non bastasse, alla porta dell'ufficiale bussa «Bepi», un ex partigiano che gli ha salvato la vita ad Auschwitz: l'uomo gli comunica che l'aguzzino del campo si trova in città sotto falso nome e gli chiede di consegnarglielo. Il problema è che l'ex SS è diventato un agente doppio, in bilico fra le due anime di una Germania divisa dalla conferenza di Yalta. Intanto le Sap lanciano un ultimatum: o lo Stato libera il loro capo, o Marcelli verrà giustiziato. Per Ascoli sono ore drammatiche. Nella sua mente passato e presente si rincorrono, e sono molte le cose con cui si trova a fare i conti: prima fra tutte la sua coscienza. «Leone divaricò le gambe sino ad allineare i piedi alla larghezza delle spalle, poi si inarcò leggermente per fissare il baricentro nell'ombelico, la posizione più comoda. Mosse in cerchio la testa per rilassare i muscoli del collo, aprì e chiuse le mani a turno. Non erano sudate e quello contava, al momento opportuno non lo avrebbero tradito. Solo allora guardò davanti a sé. A venti metri c'era la sagoma, la parte superiore del corpo di un uomo. La osservò con più attenzione. Le opzioni erano due: la testa o lo spazio fra il petto e lo stomaco, chiamato «bersaglio grosso». A una certa distanza è la scelta migliore, è più facile colpirlo, ma presenta profili di rischio. Se l'avversario indossa un giubbetto antiproiettile la fine è già scritta, sarà lui a beccarti prima che tu possa mirare di nuovo».

Le ultime levatrici dell'East End



Jennifer Worth

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 464

Quando Jennifer Worth, poco più che ventenne, decise di abbandonare il comfort della sua vita per andare a lavorare come levatrice in una delle zone più povere della Londra del dopoguerra, non solo aiutò a far nascere centinaia di bambini e diede supporto a moltissime famiglie e persone disperate, ma divenne al tempo stesso la più interessante portavoce della vita di un intero quartiere oggi completamente scomparso.

In questo ultimo episodio della fortunata trilogia, la levatrice dell'East End londinese chiude il cerchio della sua intensa esperienza al convento della Nonnatus House, tra le suore, provette ostetriche, e le eroiche colleghi pronte ad affrontare qualsiasi difficoltà. Stanno arrivando gli anni Sessanta e la zona degradata dei docks del Tamigi subisce un'importante trasformazione. Gli aerei hanno rimpiazzato le navi mercantili rendendo superflua l'attività portuale, è iniziata la demolizione degli edifici danneggiati dai bombardamenti, gli abitanti del quartiere vengono trasferiti fuori Londra. Con l'arrivo del sistema sanitario nazionale, con l'aumento dei parti in ospedale e l'avvento della pillola nel 1963, le suore della Nonnatus House si trovano a dedicarsi ad altro: abuso di droghe, assistenza ai senzatetto, ai sordomuti, in un mondo e una società che sta cambiando per sempre, narrati con stile coinvolgente e ricco di humour, e con trascinante passione politica e sentimentale.

Lagom



Lola A Åkerström

Rizzoli

Prezzo – 16,90

Pagine – 192

Gli svedesi sono tra i popoli più felici della Terra. Il loro segreto è racchiuso in una parola: Lagom, una filosofia di vita che celebra l'armonia, la semplicità, la sostenibilità. Questo libro ci regala idee e consigli pratici per vivere al meglio le piccole e grandi cose di ogni giorno: lavoro, relazioni, casa, tempo libero. Per riscoprire ciò che conta davvero e abbracciare una vita ricca di gioia e serenità.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)